



- Al Presidente del Consiglio regionale

- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Alla Commissione di Controllo
 - Al Consiglio delle Autonomie Locali
 - Alla Commissione Pari Opportunità
 - Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali
 - Al Direttore Generale della Giunta regionale
 - Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
 - Al Responsabile del Settore Attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

Oggetto: **Proposta di legge n. 185**

Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.

Parere referente		Seduta del 2 maggio 2024				
Favorevole		All'unanimità				
Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto	
Enrico Sostegni	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Andrea Ulmi	Gruppo Misto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Andrea Vannucci	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vincenzo Ceccarelli	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Federica Fratoni	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Giovanni Galli	LEGA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Diego Petrucci	FdI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Donatella Spadi	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pareri esaminati		favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm. allegato (art. 46)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Controllo (art. 65)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali (art. 68)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Pari Opportunità (art. 71)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali (art.75)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario Seconda Comm. (art. 44)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Istruttoria						
Scheda di legittimità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>		
Scheda fattibilità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>		
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input checked="" type="checkbox"/>	Non richiesta	<input type="checkbox"/>		
Approvato con	Modifiche al titolo	<input type="checkbox"/>	Modifiche al testo	<input checked="" type="checkbox"/>	Drafting	<input type="checkbox"/>
	Proposta di risoluzione collegata	<input type="checkbox"/>			Sostanziali	<input checked="" type="checkbox"/>

Note:

Il funzionario
 Alessandro Zuti



ZUTI
 ALESSANDRO
 02.05.2024
 14:26:53
 GMT+01:00

Il direttore
 Maria Cecilia Tosetto



MARIA CECILIA
 TOSETTO
 02.05.2024
 15:05:52
 GMT+01:00

Proposta di legge n 185

Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Attività del SAST

Art. 3 – Convenzione

Art. 4 – Utilizzo dei loghi

Art. 5 – Abrogazioni

Art. 6 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e q) dello Statuto;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico);

Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

Considerato quanto segue:

1. Il Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST) svolge un ruolo centrale nell'ambito delle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e costituisce un punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna;
2. Alla luce di ciò, in coerenza con quanto disposto dalla **l. 74/2001**, si ritiene opportuno dettare una specifica disciplina regionale finalizzata a riconoscere l'importanza del soccorso alpino e speleologico toscano riconducendo, parimenti, ad un unico testo normativo le disposizioni attualmente vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto contenuto nella **l.r. 17/1998**;
3. In particolare, con la soprarichiamata disciplina: vengono individuate le attività per le quali la Regione Toscana si avvale del SAST, viene prevista una specifica convenzione attraverso la quale definire nel dettaglio tali attività e vengono introdotte specifiche previsioni per l'utilizzo dei loghi;

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. La Regione Toscana, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), riconosce il ruolo del

Soccorso alpino e speleologico toscano, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SAST, quale soggetto centrale nelle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna.

Art. 2 Attività del SAST

1. La Regione Toscana si avvale del SAST al fine di:
 - a) svolgere interventi di soccorso agli infortunati, ai pericolanti, ai soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, di ricerca e di soccorso dei dispersi e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale;
 - b) svolgere attività di prevenzione degli incidenti in montagna, anche attraverso l'organizzazione di iniziative di formazione e informazione rivolte alla cittadinanza toscana e in particolare ai frequentatori della montagna;
2. **Il SAST, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), concorre altresì al soccorso della popolazione in caso di eventi calamitosi.**

Art. 3 Convenzione

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 la Regione stipula con il SAST una apposita convenzione. Nella convenzione sono disciplinate, in particolare:
 - a) le modalità operative ed il raccordo per quanto concerne lo svolgimento del servizio di soccorso e di elisoccorso;
 - b) la messa a disposizione di materiali, attrezzature tecnologiche, sistemi di comunicazione e personale da parte del SAST;
 - c) l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di periodiche esercitazioni delle squadre di soccorso;
 - d) l'organizzazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti escursionistici, alpinistici e speleologici;
 - e) le modalità di remunerazione delle attività svolte;
 - f) **la messa a disposizione da parte della Regione Toscana di fabbricati da utilizzare come punto sosta per attività del SAST e adibiti in parte a regime di "bivacco" ovvero "sempre aperto" nel rispetto della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), con uno strumento giuridico che consenta l'addebito di eventuali oneri a carico del SAST medesimo;**
2. **Per lo svolgimento delle attività disciplinate nella convenzione, la Regione eroga un contributo in favore del SAST determinato nell'ambito della medesima convenzione in relazione all'entità delle attività svolte;**
3. Entro il 31 **gennaio** di ogni anno il SAST trasmette alla Regione la relazione degli interventi svolti e dei costi sostenuti nell'anno precedente, nonché il programma degli interventi operativi per

l'anno in corso, corredato dal piano finanziario delle spese previste. La Regione, verificata la documentazione trasmessa, eroga il contributo di cui al comma 2.

Art. 4
Utilizzo dei loghi

1. Il logo SAST viene apposto sugli elicotteri sanitari utilizzati nel servizio di soccorso.
2. Il SAST appone sui propri automezzi e sull'abbigliamento utilizzato dal proprio personale il logo del soccorso sanitario regionale.

Art. 5
Abrogazioni

1. **L'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) è abrogato;**
2. **Il titolo III (Servizio di soccorso alpino) della l.r. 17/1998 è abrogato;**
3. **Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 17/1998 è abrogato.**

Art. 6
Norma finanziaria

1. **Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente. Il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 3, comma 2 è assicurato sul bilancio di previsione 2024/2026 come segue:**
 - euro 585.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sugli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti";
 - euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sugli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti";
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Proposta di legge n. 185

Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico

Relazione illustrativa

Il Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST) svolge un ruolo centrale nell'ambito delle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e costituisce un punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni in relazione alle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna.

Alla luce di ciò, in coerenza con quanto disposto dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), si ritiene opportuno dettare una specifica disciplina regionale finalizzata a riconoscere l'importanza del soccorso alpino e speleologico toscano riconducendo, parimenti, ad un unico testo normativo le disposizioni attualmente vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto contenuto nella legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

Con la presente proposta di legge, pertanto, vengono individuate le attività per le quali la Regione Toscana si avvale del SAST, viene prevista una specifica convenzione attraverso la quale definire nel dettaglio tali attività e vengono introdotte specifiche previsioni per l'utilizzo dei loghi.

Nel dettaglio l'articolo prevede i seguenti contenuti.

Con l'articolo 1 si disciplina l'oggetto della proposta di legge riconoscendo, come anticipato, il ruolo del Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST), servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Con l'articolo 2 si enucleano le attività per le quali la Regione Toscana si avvale del SAST, che riguardano:

- a) gli interventi di soccorso agli infortunati, ai pericolanti, ai soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, di ricerca e di soccorso dei dispersi e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale;
- b) le attività di prevenzione degli incidenti in montagna, anche attraverso l'organizzazione di iniziative di formazione e informazione rivolte alla cittadinanza toscana e in particolare ai frequentatori della montagna.

Il SAST, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 13, comma 1 del d.lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), concorre altresì al soccorso della popolazione in caso di eventi calamitosi.

L'articolo 3, in riferimento alle attività di cui all'articolo 2, norma il contenuto della convenzione con il SAST, disponendo che attraverso quest'ultima vengano disciplinate: a) le modalità operative ed il raccordo per quanto concerne lo svolgimento del servizio di soccorso e di elisoccorso; b) la messa a disposizione di materiali, attrezzature tecnologiche, sistemi di comunicazione e personale da parte del SAST; c) l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di periodiche esercitazioni delle squadre di soccorso; d) l'organizzazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti escursionistici, alpinistici e speleologici; e) le modalità di remunerazione delle attività svolte; **f) la**

messa a disposizione da parte della Regione Toscana di fabbricati da utilizzare come punto sosta per attività del SAST.

Per lo svolgimento delle attività disciplinate nella convenzione, la Regione eroga un contributo in favore del SAST determinato nell'ambito della medesima convenzione in relazione all'entità delle attività svolte.

Sempre con il medesimo articolo si prevede che la Regione, per lo svolgimento delle attività disciplinate nella convenzione, eroghi un contributo annuale in favore del SAST il quale, entro il 31 **gennaio** di ogni anno, è tenuto a trasmettere alla Regione stessa la relazione degli interventi svolti.

L'articolo 4, inoltre, disciplina l'utilizzo dei loghi prevedendo: a) che il logo SAST debba essere apposto sugli elicotteri sanitari utilizzati nel servizio di soccorso; b) che il SAST sia tenuto ad apporre sui propri automezzi e sull'abbigliamento utilizzato dal proprio personale il logo del soccorso sanitario regionale.

Infine con gli articoli 5 e 6 si dispone in merito alle abrogazioni e alla norma finanziaria. Per quanto concerne le prime vengono abrogati l'articolo 9, **il titolo III** ed il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 17/1998 in quanto ricompresi e aggiornati nell'ambito della nuova disciplina, mentre la norma finanziaria attesta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. **Agli oneri di cui all'articolo 3, comma 2 della Pdl (relativi al contributo della Regione in favore del SAST), si fa fronte senza oneri aggiuntivi nell'ambito di stanziamenti già previsti sul bilancio di previsione 2024-2026 a legislazione vigente.**

RELAZIONE TECNICO –FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto: Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.

Soggetto proponente: Primo firmatario: Mario Puppa – Gruppo consiliare Partito democratico.

Copertura finanziaria: Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tipologia della proposta di legge:

Il Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST) svolge un ruolo centrale nell'ambito delle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e costituisce un punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni in relazione alle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna. Alla luce di ciò, in coerenza con quanto disposto dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), si ritiene opportuno dettare una disciplina regionale specifica finalizzata a riconoscere l'importanza del soccorso alpino e speleologico toscano riconducendo, parimenti, ad un unico testo normativo le disposizioni attualmente vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto contenuto nella legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

Con la presente proposta di legge, pertanto: vengono individuate le attività per le quali la Regione Toscana si avvale del SAST, viene prevista una specifica convenzione attraverso la quale definire nel dettaglio tali attività e vengono introdotte specifiche previsioni per l'utilizzo dei loghi.

LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

Nel caso di specie dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Operazione che consiste nella valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese, oppure delle minori entrate, derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni della legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, in modo da poter determinare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio (Corte Conti sez. Autonomie n.8/2021).

La legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) dispone, all'articolo 9, comma 1, che “Al fine di garantire il soccorso

delle persone infortunate o in stato di pericolo, sulla Rete Escursionistica della Toscana e comunque negli ambienti naturali, la Giunta regionale favorisce il coordinamento degli organismi a ciò preposti e stipula apposita convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST) servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI La suddetta convenzione regola, fra l'altro, la possibilità e le modalità di utilizzo delle strutture regionali esistenti sul territorio”.

Al comma 2 del medesimo articolo viene inoltre previsto che “*per l’attuazione di quanto previsto dalla convenzione la Regione assegna un contributo annuo al SAST (...)”.*

Tale convenzione, riguardante da ultimo il triennio 2021-2024, è stata disposta con la deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1109 (Approvazione schema di convenzione fra la Regione Toscana ed il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano per il periodo 1/11/2024 – 31/12/2024), la quale, per quanto attiene alla relativa copertura finanziaria, prevedeva che si facesse fronte con i seguenti capitoli di bilancio:

“Periodo 1/11/2021 – 31/12/2021

- per € 100.000 sul capitolo 24095 – PURO- fondo sanitario indistinto - del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021

Anno 2022

- per € 579.000 sul capitolo 24095 – PURO- fondo sanitario indistinto - del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022;

- per € 50.000 sul capitolo 53008 – PURO - del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022;

Anno 2023

- per € 585.000 sul capitolo 24095 – PURO- fondo sanitario indistinto - del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2023;

- per € 50.000 sul capitolo 53008 – PURO - del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2023;

Anno 2024

- per € 585.000 sul capitolo 24095 e per € 50.000 sul capitolo 53008, subordinatamente ai definitivi stanziamenti che saranno approvati dal Consiglio Regionale con le successive leggi di bilancio”.

Alla luce di tale ricostruzione è possibile sostenere che la proposta di legge in oggetto non produce oneri aggiuntivi sul bilancio regionale in quanto la disciplina legislativa attuata dalla citata deliberazione di Giunta 1109/2021 viene oggi abrogata e ricompresa - come dettagliato all'interno della relazione illustrativa della proposta di legge - nel nuovo testo normativo (vedi

art. 3 della pdl) e che fa riferimento, per quanto attiene alla copertura finanziaria per le annualità 2024, 2025 e 2026 ai medesimi stanziamenti sopra indicati per l'anno 2024 dalla citata convenzione che infatti è valida fino al 31.12.2024. Gli stessi risultano disponibili, per i medesimi importi, anche per le annualità 2025 e 2026 a valere sul vigente bilancio di previsione 2024-2026 secondo l'articolazione seguente:

- per € 585.000 sul capitolo 24095 nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti";**
- per € 50.000 sul capitolo 53008 nell'ambito della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".**

La disciplina dei rapporti tra Regione Toscana e Sast con la presente pdl risulta demandata ad apposita convenzione (art. 3), con relativo contributo determinato nell'ambito della stessa, esattamente come era già previsto nell'articolo 9 della l.r. 17/98, oggetto di abrogazione con l'articolo 5 della pdl.

Le attività da porre in essere da parte del SAST ai sensi del nuovo articolo 3 non divergono sostanzialmente da quelle già previste dalla l.r. 17/1998 (articolo 9), di conseguenza si ritiene che l'importo già assegnato al SAST a fronte della vigente convenzione stipulata ai sensi della l.r. 17/1998 per l'anno 2024, risulti congruo anche per il contributo da stabilire nei prossimi atti convenzionali per le annualità 2025 e 2026.

Quindi agli oneri di cui all'articolo 3, comma 2 della Pdl (relativi al contributo della Regione in favore del SAST), si fa fronte, pertanto, senza oneri aggiuntivi nell'ambito dei seguenti stanziamenti già previsti sul bilancio di previsione 2024-2026 a legislazione vigente:

- euro 585.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sugli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti";**
- euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 a valere sugli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".**

Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Si specifica che dalla legge in esame non derivano inoltre oneri organizzativi in quanto la relativa attuazione non comporta alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale.

I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE /AULA

SI (vedi allegato)

NO

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/ AULA

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
TESTO				
EMENDAMENTO:				

ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO				
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI EMENDAMENTI

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione				

Programma				
Titolo				
Totale				



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza istituzionale

Seconda Commissione
Sviluppo economico e rurale

Oggetto: **Parere secondario**

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Terza Commissione Consiliare

Proposta di legge n. 185

- e p.c.
- Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale

Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.

Parere secondario Favorevole		Seduta del 4 maggio 2023 All'unanimità			
Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Ilaria Bugetti	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vittorio Fantozzi	FdI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mario Puppa	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Irene Galletti	M5S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elena Meini	Lega	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Niccolai	PD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anna Paris	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andrea Pieroni	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Stella	FI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note: sotto il profilo della tecnica legislativa, a fronte dell'abrogazione dell'articolo 9 (Organizzazione del soccorso) della l.r. 17/1998, la Commissione suggerisce, per completezza, di disporre anche l'abrogazione del Titolo entro il quale è collocato il suddetto articolo (Titolo III "Servizio di soccorso alpino").

La responsabile P.O.
Silvia Fantini

Il direttore
Maria Cecilia Tosetto